



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 70

1° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 5 aprile 2023

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* (\*)

*Plenaria (pomeridiana)* (\*)

---

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 5 aprile 2023

### Plenaria

**48<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*indi del Vice Presidente*

TOSATO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 18,05.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 15 di oggi, sono stati presentati 15 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si riserva di pronunciarsi sulle inammissibilità e improponibilità nella seduta che sarà convocata per martedì 11 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, con riferimento all'esame del disegno di legge n. 591 (decreto-legge n. 20 del 2023 – ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare), propone che, qualora il Governo non abbia già completato l'istruttoria quanto meno su una parte degli emendamenti, si valuti di rinviarne l'esame a martedì 11 aprile, insieme al seguito dell'esame del disegno di legge n. 632 (decreto-legge n. 16 del 2023 – protezione temporanea persone provenienti da Ucraina).

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di riferire sullo stato di avanzamento dell'istruttoria sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI comunica di potersi pronunciare sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge. Sui restanti emendamenti, è ancora necessario sciogliere alcuni nodi, per cui ulteriori valutazioni potranno essere fatte solo dopo le festività pasquali. Al momento, non è quindi in grado di garantire che per martedì sarà stata completata l'istruttoria su tutte le proposte di modifica.

Il PRESIDENTE precisa che, qualora il Governo intendesse proporre propri emendamenti, sarebbe opportuno farlo con sollecitudine, per con-

sentire di fissare un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI conferma che il Governo intende presentare propri emendamenti, per affrontare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto, tenuto conto della particolare rilevanza del flusso migratorio in atto.

Il PRESIDENTE, tenuto conto di quanto appena comunicato dal rappresentante del Governo, chiede se si ritenga preferibile iniziare subito l'esame degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli o rinviarlo alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 6 aprile, oppure a quella che sarà convocata per martedì 11 aprile, con l'auspicio che, alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali, sia stata completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti. In ogni caso, ritiene preferibile procedere esaminando di volta in volta tutti gli emendamenti riferiti a ciascun articolo, in modo da svolgere una discussione ordinata.

Il senatore LISEI (*Fdi*) ritiene opportuno iniziare sin dalla seduta odierna l'esame degli emendamenti, considerato che il Governo è già in grado di esprimere il proprio orientamento sui primi articoli. In tal modo, se l'istruttoria non fosse completata per martedì 11 aprile, si potrebbe convocare la prossima seduta direttamente per mercoledì 12 aprile.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con le considerazioni del senatore Lisei, sottolinea l'esigenza di conoscere i tempi di presentazione degli emendamenti del Governo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel ringraziare il Presidente per l'attenzione alla tutela delle prerogative parlamentari, critica i ritardi del Governo nel completare l'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene inoltre inopportuno disciplinare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto-legge attraverso emendamenti d'iniziativa governativa, piuttosto che tramite nuovi provvedimenti d'urgenza, perché in tal caso si eluderebbe il controllo preventivo di costituzionalità della Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto. Peraltro, già il testo originario del decreto non sembra rispondere del tutto al requisito dell'urgenza, avendo l'obiettivo di regolare in modo strutturale il fenomeno migratorio.

Quanto all'organizzazione dei lavori, ritiene necessario iniziare l'esame del provvedimento solo una volta completata l'istruttoria su tutti gli emendamenti, in modo da poter disporre di un quadro sull'orientamento complessivo del Governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Pur essendo prevista dal Regolamento la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti articolo per articolo, sarebbe preferibile svolgere una discussione complessiva, sulla

base dei pareri espressi su tutte le proposte di modifica. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 11 aprile.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel concordare con i senatori Giorgis e De Cristofaro, ritiene preferibile passare alle votazioni solo dopo avere acquisito i pareri su tutti gli emendamenti.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene preferibile svolgere una discussione complessiva, alla luce dei pareri espressi dal Governo su tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che la votazione degli emendamenti per blocchi di articoli è prassi parlamentare ampiamente consolidata, nonché rispondente ad una gestione ordinata dei lavori. Dal momento che il Governo è in grado di garantire che non presenterà emendamenti ai primi tre articoli del decreto-legge, ritiene che si possa procedere intanto all'esame delle proposte di modifica su cui vi sono già i pareri.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sulla decisione del Presidente, che non tiene conto della richiesta unanime delle opposizioni di iniziare l'esame degli emendamenti martedì prossimo.

Il PRESIDENTE osserva che il Governo potrebbe avere l'esigenza di disporre della giornata di martedì per completare l'istruttoria su tutti gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) invita la Presidenza a rivalutare la richiesta delle opposizioni, anche in considerazione del carattere divisivo del provvedimento. Sarebbe infatti irragionevole deteriorare il clima di confronto, con una forzatura che consente solo di anticipare di qualche giorno l'esame degli emendamenti ai primi tre articoli, a fronte di un atteggiamento finora costruttivo delle opposizioni.

Il PRESIDENTE insiste sulla necessità di passare all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge, per conciliare l'esigenza rappresentata dalle opposizioni e quella della maggioranza di far avanzare l'*iter* del provvedimento in titolo. Gli ordini del giorno invece saranno esaminati dopo la conclusione delle votazioni degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1. Invitano i proponenti a rifo-

mulare l'emendamento 1.2 in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, nonché sugli identici 1.7 e 1.8.

Invitano i proponenti a trasformare l'emendamento 1.9 in un ordine del giorno. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli identici 1.11 e 1.12.

Invitano i proponenti a ritirare gli identici 1.13 e 1.14, come anche gli identici 1.15 e 1.16. Invitano quindi i proponenti degli identici 1.17, 1.18 e 1.19 a riformularli in un testo 2, che viene messo a disposizione della Commissione. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta, per un approfondimento istruttorio.

*La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,15.*

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che tiene conto dei ricongiungimenti familiari, per un atteggiamento più umano nei confronti dei migranti, da non considerare solo come forza lavoro.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia che il Gruppo del PD interverrà in dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti all'articolo 1, per rilevare l'irragionevole forzatura imposta dalla maggioranza e dal Governo sui tempi di discussione del provvedimento, con cui si determina una contrapposizione che non agevola di certo l'*iter* del provvedimento. Del resto, il Governo deve sciogliere ancora diversi nodi al suo interno. A nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, che considera una proposta ragionevole. Critica la scelta della maggioranza e del Governo di non consentire un dibattito complessivo sugli emendamenti, che peraltro avrebbe potuto favorire un orientamento comune su alcune proposte condivisibili.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore MATERA (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, con cui si prevede che, nella definizione dei flussi di ingresso legale, sia sentito anche il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio previsto dal testo unico sull'immigrazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo, dato che il coinvolgimento del Comitato appare utile ai fini della definizione dei flussi di ingresso. Auspica che sia possibile conoscere le ragioni per cui è stato espresso un parere contrario, anche per un effettivo confronto sul merito delle misure proposte.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che il Governo non intende sottrarsi al confronto, soprattutto sui primi tre articoli del decreto-legge, con i quali si definisce la linea politica in materia di immigrazione, cioè la volontà di favorire i flussi in entrata legali, stabilendo una programmazione triennale flessibile, in base alle esigenze del mercato del lavoro.

Quanto all'emendamento 1.1, già posto in votazione, sottolinea che i ricongiungimenti familiari sono inconferenti rispetto al tema della valorizzazione dell'immigrazione legale. Invece, la consultazione del Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, proposta dall'emendamento 1.3, appare superflua, in quanto, nella predisposizione del decreto sui flussi, vi è già una interlocuzione con alcuni dei componenti del Comitato stesso, come i Ministri interessati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica l'approvazione dell'emendamento 1.4, con cui si cerca di recuperare la centralità del Parlamento, prevedendo, nella definizione delle quote di ingresso, la previa acquisizione degli atti di indirizzo parlamentari. Ribadisce in ogni caso che sarebbe preferibile proseguire l'esame del provvedimento nella giornata di martedì 11 aprile.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che proprio sugli emendamenti all'articolo 1 sarebbe stato possibile giungere a posizioni condivise, trattandosi di proposte volte ad aumentare le quote di ingresso legali. Del resto, anche quelle stabilite dall'attuale Governo si sono rivelate insufficienti rispetto alle attese degli imprenditori, come dimostrato dal numero di richieste presentate nel cosiddetto *click day* e come sottolineato nel corso delle audizioni.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che il maggiore coinvolgimento del Parlamento proposto dall'emendamento 1.4 dovrebbe



essere apprezzato, soprattutto su un tema divisivo come quello dell'immigrazione, utilizzato dalla maggioranza per fini propagandistici. Annuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore LISEI (*FdI*) osserva che sull'emendamento 1.4, come anche sugli emendamenti 1.1 e 1.2, già respinti, la contrarietà è determinata dal rischio di inserire appesantimenti burocratici nella procedura di definizione delle quote di ingressi legali, che invece il Governo intende snellire.

Quanto all'emendamento 1.6 e agli identici 1.7 e 1.8, a nome del Gruppo, anticipa un voto contrario, poiché si prevedono automatismi nella definizione dei flussi di ingresso legale che sono irragionevoli, dato che la valutazione sulla manodopera necessaria alle imprese deve essere compiuta annualmente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si definiscono le quote di ingresso, per una maggiore conoscibilità e trasparenza.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, annunciando il voto favorevole del Gruppo. Ritiene incomprensibile e controproducente l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che potrebbe consentire il confronto richiesto dalle opposizioni, disponendo di numeri sufficienti per approvare in ogni caso il provvedimento.

Il PRESIDENTE precisa che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il che rende ultronea la proposta 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, volto a prevedere un numero ulteriore di ingressi di lavoratori stranieri, nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il 50 per cento le quote di ingresso stabilite, proprio al fine di recepire le esigenze delle imprese.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame consente di dare risposta alla necessità di più manodopera rappresentata dagli imprenditori.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che il Governo dovrebbe prendere in considerazione le proposte delle opposizioni volte ad aumentare gli ingressi legali di lavoratori stranieri, anche tenuto conto del significativo calo demografico che si registra in Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 1.7 e 1.8.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) rileva che l'emendamento 1.7, stabilendo che le quote fissate per ciascun anno non possano essere inferiori alla metà del numero di istanze dell'anno precedente, ha l'obiettivo di favorire l'immigrazione regolare. Ritiene pertanto incomprensibile la contrarietà del Governo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, ritenendo che si tratti di proposte ragionevoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a un effettivo confronto nel merito delle modifiche proposte, tanto più che le opposizioni hanno finora mostrato un atteggiamento collaborativo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.7 e 1.8 sono respinti.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 1.9, sul quale il Governo si è dichiarato disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno, non essendo al momento presente la prima firmataria.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, che invece sarebbe stato favorevole, dato che l'emendamento recepisce alcune proposte di modifica del Comitato per la legislazione, se la maggioranza avesse consentito un ordinato e disteso svolgimento dei lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è approvato.

Si passa alla votazione degli identici 1.11 e 1.12.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) rileva che anche gli emendamenti in esame intendono recepire le esigenze di un aumento delle quote di ingresso legale. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene positive le norme introdotte dal Governo per l'aumento dei flussi di ingresso legali, tuttavia non può disconoscersi che anche quelle fissate recentemente sono insufficienti. Dichiarò quindi il voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 1.11 e 1.12 sono respinti.

Si passa agli identici 1.13 e 1.14.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) ritira l'emendamento 1.13, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9, precedentemente accantonato.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) invita il Governo ad accogliere l'emendamento, che consente di andare incontro all'esigenza, molto avvertita in Italia, di collaboratori domestici per la cura della casa e della persona. Chiede quindi che l'emendamento sia accantonato per un ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'emendamento non è accoglibile, in quanto introduce una rigidità nella definizione dei flussi. Sarebbe pertanto preferibile un atto di indirizzo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) evidenzia che in realtà si prevede che la quota riservata ai collaboratori domestici sia pari almeno al 20 per cento.

Il PRESIDENTE nota che con l'emendamento in esame non si potrebbe prevedere una quota inferiore al 20 per cento.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.9, invitando a considerare l'alta diffusione delle malattie degenerative in Italia.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) ritiene incomprensibile il rifiuto da parte del Governo di una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto del differente orientamento, pur ricordando che inizialmente si era convenuto di esaurire la votazione degli emendamenti riferiti a ciascun articolo, accantona di nuovo l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 resta quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli identici 1.15 e 1.16.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole alla soppressione del comma 5 dell'articolo 1, proposta con gli emendamenti in esame. Infatti, a suo avviso, l'assegnazione in via preferenziale di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari appare discriminatoria nei confronti di quelle persone disperate che non hanno la possibilità di accedere a canali legali per giungere in Italia.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, soppressivi di una norma che ritiene insensata e inumana.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene sia doveroso, oltre che moralmente giusto, informare le persone che desiderano emigrare dal loro Paese sia dell'esistenza di canali legali di ingresso sia dei rischi per la loro incolumità che discenderebbero dal mettersi in viaggio attraverso i traffici irregolari.

Il PRESIDENTE osserva che le campagne di informazione dovrebbero riguardare anche i rischi legati alla permanenza sul territorio italiano in condizioni di irregolarità e di schiavitù.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.15 e 1.16 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 1.17, 1.18 e 1.19.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) chiede una breve sospensione per leggere con attenzione la riformulazione proposta dal Governo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la proposta di riformulazione è stata messa a disposizione fin dall'inizio della seduta, invita le opposizioni a tenere una condotta più dignitosa e rispettosa delle istituzioni, giudicando poco rispettosi alcuni toni utilizzati nel corso delle dichiarazioni di voto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) giudica inaccettabile e provocatorio il richiamo del Presidente, tanto più alla luce delle forzature messe in atto dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che le opposizioni stanno utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento, peraltro intervenendo sul merito delle proposte.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di riformulazione del Governo, dal momento che inserisce surrettiziamente una nuova disposizione, per di più avulsa dal contesto cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che sarebbe più corretto se il Governo presentasse un emendamento di propria iniziativa, che poi sarebbe possibile subemendare, invece di utilizzare surrettiziamente le proposte di modifica in esame, peraltro due presentate dalle opposizioni e una da un Gruppo della maggioranza.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) osserva che è facoltà dei proponenti degli emendamenti non accettare la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che la riformulazione proposta dal Governo sia migliorativa, in quanto estende la possibilità di assegnare quote non solo ad apolidi e rifugiati, ma anche a lavoratori provenienti da Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi sui rimpatri. Pertanto, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 1.19 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che la proposta di riformulazione è volta ad accrescere le quote, come richiesto anche dalle opposizioni, stabilendo un meccanismo premiale nei confronti dei Paesi disposti a prevedere meccanismi di reciprocità per i rimpatri.

Il PRESIDENTE giudica ammissibile la proposta di riformulazione del Governo.

I senatori Valeria VALENTE (*PD-IDP*) e DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) respingono l'invito a riformulare i rispettivi emendamenti, 1.17 e 1.18, nel senso indicato dal Governo.

Il PRESIDENTE annuncia che metterà in votazione per primo l'emendamento 1.19, come riformulato, in quanto di contenuto più ampio. Qualora fosse approvato, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 risulterebbero assorbiti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) denuncia il tentativo della maggioranza di conculcare il diritto delle opposizioni non solo di modificare quello che nella sostanza è un emendamento governativo, ma anche di votare le proprie proposte. Pur essendo questa prassi legittima, in base al Regolamento, chiede al Presidente di non assecondare tale interpretazione. Si creerebbe tra l'altro un pericoloso precedente, in quanto la maggioranza potrebbe utilizzare un analogo stratagemma per vanificare gli emendamenti delle opposizioni.

Il PRESIDENTE sottolinea che tale evenienza è irrealistica, in quanto la maggioranza non può conoscere in anticipo gli emendamenti presentati dalle opposizioni. In ogni caso, per accogliere le richieste delle opposizioni, in base al comma 4 dell'articolo 102 del Regolamento, si avvale della facoltà di modificare l'ordine delle votazioni. Pertanto, comunica che saranno posti in votazione per primi gli identici 1.17 e 1.18.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede di aggiungere le firme dei senatori della Lega all'emendamento 1.19 (testo 2). Sottolinea peraltro che nella scorsa legislatura era consolidata la prassi in base alla quale il Governo condizionava il parere favorevole su determinati emendamenti all'accoglimento, da parte dei presentatori, di proposte di riformulazione, in certi casi molto corpose e significative. Pertanto, la proposta di riformulazione di cui si sta discutendo adesso, che si limita ad aggiungere un comma al testo degli identici emendamenti in oggetto, non può certo considerarsi lesiva delle prerogative dei parlamentari, a cui spetta ovviamente l'ultima parola sull'accoglimento o meno della proposta di riformulazione.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 1.17 e 1.18, su cui il parere del relatore e del Governo è favorevole.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che ritiene utili e soprattutto presentati nel rispetto delle regole procedurali.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.17 e 1.18 sono approvati.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-ter, dal momento che il comma 5-bis è sostanzialmente assorbito dagli identici emendamenti 1.17 e 1.18, precedentemente approvati.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, non solo per la irrivalenza del metodo adottato dalla maggioranza e dal

Governo per l'inserimento della norma in esame, ma anche perché le modalità con cui si effettua l'ampliamento delle quote determinano, a suo avviso, effetti discriminatori.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe opportuno salvaguardare la corretta applicazione delle norme regolamentari, a tutela di tutte le forze politiche. In ogni caso, la decisione di modificare l'ordine delle votazioni dimostra l'intenzione di porre rimedio a una evidente forzatura.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis sul rischio di lesione delle prerogative parlamentari attraverso una riformulazione estensiva degli emendamenti dell'opposizione. Tuttavia, dichiara che voterà a favore della seconda parte dell'emendamento 1.19 (testo 2), in quanto la proposta va nella direzione di risolvere il problema della mancanza di manodopera.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (testo 2), limitatamente al comma 5-ter, è approvato.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che la parte approvata dell'emendamento 1.19, nel testo riformulato, rappresenti nei fatti un emendamento del Governo.

Il PRESIDENTE ritiene di essere stato estremamente garantista nei confronti delle prerogative dei Gruppi di minoranza.

Non registrandosi richieste di intervento, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime sconcerto per la conduzione dei lavori da parte della Presidenza. Annuncia pertanto che i senatori del Gruppo PD abbandoneranno i lavori della Commissione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini e abbandona i lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Sulle restanti proposte emendative, riferite all'articolo 2, formulano un parere contrario.

Il senatore DELLA PORTA (*Fdl*) e la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritirano i rispettivi emendamenti 2.1 e 2.2, riservandosi di presentare un unico ordine del giorno.

Successivamente, con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.7.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli identici emendamenti 2.8 e 2.9.

Altresì, è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 2.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), la Commissione respinge l'emendamento 2.11.

Successivamente, sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.12, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il relatore DE PRIAMO (*Fdl*) e il sottosegretario MOLTENI esprimono un parere favorevole sugli identici emendamenti 3.4 e 3.5, nonché sulle identiche proposte 3.6 e 3.7. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.8, nonché sugli identici 3.11 e 3.12.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 esprimono un avviso contrario.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, nonché gli emendamenti 3.3 e 3.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), la Commissione approva l'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.7, che viene approvato dalla Commissione.

Successivamente viene posto in votazione e approvato l'emendamento 3.8.



Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.9 e 3.10.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) annuncia la sottoscrizione, da parte del Gruppo della Lega, delle identiche proposte 3.11 e 3.12.

Sull'emendamento 3.11 interviene il senatore DELLA PORTA (*FdI*) per dichiarazione di voto favorevole.

Le identiche proposte 3.11 e 3.12 sono quindi poste contestualmente in votazione e approvate.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario MOLTENI fornisce le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.0.2.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), che aveva aggiunto la firma nella precedente seduta, ritira la proposta 3.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Essendosi esaurita la votazione degli emendamenti ai primi tre articoli, il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà martedì 11 aprile, alle ore 18 e, successivamente, mercoledì 12 aprile, alle ore 9, ferma restando la possibilità di rimodulare gli orari di convocazione delle sedute sulla base dell'acquisizione dei pareri del Governo e dei tempi di presentazione di eventuali emendamenti governativi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute convocate alle ore 9 e 14 di domani, giovedì 6 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 23,35.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 632**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/632/1/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632);

premesso che:

l'articolo 1 proroga le attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina;

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

il Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

impegna il Governo:

a reperire in legge di bilancio, o nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse a favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di incrementarlo di 150.000.000 di euro annui per il finanziamento di almeno 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, nonché allo scopo di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.

---

**G/632/2/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);

in particolare la disposizione al comma 1, del menzionato articolo 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di risorse pari a 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera *a*)); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera *b*)); finanzia nuovamente, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo *una tantum* finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera *c*));

ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede, inoltre, un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare il comma 5, dell'articolo 1 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione);

considerato che:

il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

in generale, rispetto al funzionamento del Sistema citato, spesso tra i posti finanziati e quelli effettivamente attivati nel sistema Sai c'è una differenza molto ampia. Tale circostanza deriva dal fatto che non sempre i Comuni riescono ad attivare tutti i posti per cui avevano fatto domanda e ottenuto il finanziamento, soprattutto per la difficoltà a reperire gli alloggi,

impegna il Governo:

ad intraprendere ulteriori iniziative di carattere normativo volte a potenziare la rete del Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), in particolare per quanto concerne la disponibilità di unità abitative e i tempi medi di attesa per accedere alle stesse, in una prospettiva strutturale di lungo termine e non esclusivamente ascritte al contesto emergenziale.

---

**G/632/3/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e varie-

gate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;

le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.

---

### **G/632/4/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;

l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali – per un totale di 1.362 – e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di destinare alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina la somma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, riguardante le misure previste dall'articolo 1 comma 493 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernenti le società Stretto di Messina, di Rfi e di Anas spa.

---

**G/632/5/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

considerato che:

con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sui capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;

i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del con-

sumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;

valutato, altresì, che:

il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare una più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, ai fini di cui in premessa.

---

### **G/632/6/1**

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non



accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare:

a) quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;

b) quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;

c) quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;

d) quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;

e) quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;

f) quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;

g) quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, *Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo*, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, *Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione della spesa dei ministeri di cui in premessa, al fine di reperire nel primo provvedimento utile, o in legge di bilancio, le risorse necessarie a garantire l'idoneo finanziamento delle relative politiche pubbliche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, ambientali, agricole e della sicurezza.

---

**G/632/7/1**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;

in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5. all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;

per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a

276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;

in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alle variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, di cui in premessa, assicurando il rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.

---

**G/632/8/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina,

premessi che:

la guerra in Ucraina ha portato in Europa oltre 13 milioni di sfollati, principalmente donne e bambini e che il prolungarsi del conflitto ha richiesto che le scuole e i servizi socio-educativi fossero pronte ad attivare interventi di accoglienza e sostegno adeguati;

l'inserimento a scuola, inevitabile con il protrarsi della guerra, richiede, poi, di tenere in considerazione il peso del carico cognitivo richiesto agli studenti, che spesso, soprattutto nella secondaria, mantengono attivo anche il canale scolastico a distanza con l'Ucraina,

considerato che:

sarebbe necessario l'ausilio nelle istituzioni di ulteriori figure professionali, quali mediatori interculturali ed educatori vista l'indefinitezza della condizione vissuta, che si ripercuote sulla progettualità, di adulti e adolescenti in particolare. Quest'ultimo aspetto rappresenta una sfida particolarmente importante dal punto di vista educativo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche da stanziare a favore di politiche di accoglienza e istruzione al fine di prevedere azioni e interventi dotati di flessibilità, che tengano conto del permanere di una doppia progettualità (rientro in patria e inserimento nel paese di accoglienza) e che considerino l'eventualità di cambiamenti e interruzioni repentine legate al mutare delle condizioni contingenti in Ucraina.

---

**Art. 1.****1.1**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione

delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 1.2

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

## 1.3

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.».

---

**1.4**

CATALDI, MAIORINO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.».

---

**Art. 2.****2.1**

GELMINI

*Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «4 marzo 2024».*

---

**2.2**

GELMINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La proroga della validità dei permessi di soggiorno, di cui al comma precedente comporta, per il medesimo periodo, la proroga dell'iscrizione dei titolari presso le ASL e del loro diritto di accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.»

---

**Art. 3.****3.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Alla rubrica, dopo le parole: «provenienti dall'Ucraina», aggiungere le seguenti: «, dalla Siria e dalla Turchia».*

---

**3.0.1**

GELMINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Programma di istruzione universitaria di giovani ucraini)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università è stanziato un fondo di 15 milioni di euro destinato al finanziamento di un programma di istruzione rivolto a giovani ucraini tra i 18 e i 29 anni, per la frequenza di corsi presso le Università e gli Istituti Tecnici Superiori in Italia.

2. I principi di selezione degli studenti, che devono privilegiare giovani provenienti da zone militarmente occupate dalla Russia o in prossimità delle zone di occupazione, i criteri di determinazione degli importi da corrispondere loro a titolo di borsa di studio e gli aspetti organizzativi del programma di istruzione, di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque in tempo utile per assicurarne l'operatività per l'inizio dell'anno accademico 2023-2024.».

---

**Art. 4.****4.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: «in atto in Ucraina» inserire le seguenti: «e per evadere le pratiche giacenti presso l'ufficio immigrazione di Roma e Milano».*

---

**4.2**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, dopo le parole: «presso quest'ultima» inserire le seguenti: «e presso le commissioni e sezioni territoriali».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata», con le seguenti: «le stesse risultano non sufficientemente dotate».*

---

**4.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), le parole: "senza ritardo" sono soppresse;*
  - b) alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere il porto di sbarco" sono soppresse.».*
- 

**4.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 2-bis), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d) dopo le parole: "senza ritardo" sono inserite le seguenti:



"salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita"».

---

#### 4.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto."».

---

#### 4.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR."».

---

**4.0.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. All'articolo 2 comma 2-*bis*), del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, alla lettera f), le parole: "né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco" sono soppresse.».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 591****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.2 (testo 2)**

ZANETTIN, MATERA

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.».*

---

**1.19 (testo 2)**

OCCHIUTO, TERNULLO, PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.*

*5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio."».*

---

